



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

**Approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2024**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 – Caratteristiche dell’impianto e dislocazione

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 6 – Titolare del Trattamento
- Art. 7 – Autorizzato al Trattamento con deleghe
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo o da remoto
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - raccolta dei dati personali e misure di sicurezza

- Art. 10 - Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali
- Art. 11 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

sezione II - diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 - Diritti dell'interessato
- Art. 14 – Diritto di accesso alle immagini

CAPO IV - MODIFICHE

- Art. 15 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Casale Corte Cerro, in quanto le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono, dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a un trattamento che incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Casale Corte Cerro nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 2 – Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- a) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- b) D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- c) D.lgs. 51/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- d) Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB);
- e) Legge n. 38/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- f) Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 GDPR ed in particolare:

- a) Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito, ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. a) GDPR, allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- b) Principio di minimizzazione – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- c) Principio della limitazione della finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

ART. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) «**banca dati**», il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- e) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- g) «**autorizzato con delega**», la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) «**incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) «**dato anonimo**», il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

ART. 4 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Casale Corte Cerro, attribuite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 *“disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.

2. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, l'impianto di videosorveglianza assolve alle seguenti finalità specifiche:

- a) utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- b) tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- c) tutela della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009 convertito dalla L. 38/2009;
- d) controllo delle aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) rilevazione di infrazioni al Codice della Strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- f) rilevazione e controllo delle targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana e per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo;
- g) rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della polizia municipale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente;
- h) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

3. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, delle vigenti normative e regolamenti, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente

necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative o alla redazione di atti di competenza della Polizia Locale, salvo eventuali utilizzi da parte dell'Autorità Giudiziaria.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

ART. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di videosorveglianza principale, costituito da n. 5 telecamere di contesto, gestito dalla Polizia Locale del Comune di Casale Corte Cerro e collegato alla sala di controllo, dalla quale gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni;
- un sistema di lettura targhe, costituito da n. 2 telecamere di lettura targhe, che fa capo al Sistema Interforze di Controllo, ricadente nei Sistemi di Sicurezza Nazionale.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Titolare del Trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, n. 7) GDPR è il Comune di Casale Corte Cerro.

Art. 7 – Autorizzato al Trattamento con deleghe

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di Casale Corte Cerro presso l'Ufficio della Polizia Locale, è individuato quale autorizzato al trattamento dei dati con delega (di seguito "delegato").

2. Il delegato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il delegato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni fornite.

4. I compiti affidati al delegato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del delegato.

6. Il delegato è responsabile della custodia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo e del sistema di videosorveglianza, nonché delle credenziali per potervi accedere e a tal fine individua i funzionari del servizio di polizia municipale, a cui affida le stesse.

7. Il delegato, anche avvalendosi di tecnici allo scopo incaricati, provvede inoltre a:
- a) acquisto, montaggio, regolazione, manutenzione, costante aggiornamento tecnologico di tutte le apparecchiature ed installazioni necessarie all'impianto di videosorveglianza (ad esempio: hardware, software, schermi, telecamere, collegamenti, cartelli da collocare sui siti videoripresi);
 - b) all'acquisizione ed alla verifica delle attestazioni di piena conformità dell'installazione, della regolazione e del funzionamento degli impianti di videosorveglianza alle vigenti normative ed in particolare a quelle sulla tutela della riservatezza;
 - c) verificare che la conformità di cui al punto precedente venga costantemente mantenuta; qualora essa venga a cessare, anche solo momentaneamente ed anche per una sola parte dell'impianto, comunica per iscritto la variazione al Titolare provvedendo a disattivare immediatamente il funzionamento dell'impianto per le parti non conformi;
 - d) vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - e) individuare e nominare le altre persone autorizzate all'accesso al sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 29 GDPR, fornendo specifiche istruzioni circa il corretto trattamento dei dati e curarne l'aggiornamento;
 - f) individuare e nominare eventuali fornitori che possono accedere alle immagini, quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo o da remoto

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 29 GDPR (di seguito anche "incaricati"), nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio.
2. L'accesso alla sala di controllo o da remoto è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato di cui all'articolo precedente, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal delegato e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal delegato.
4. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia Giudiziaria tramite richiesta ufficiale scritta o tramite accesso da remoto previa stipula di appositi atti o protocolli operativi condivisi.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al delegato e agli autorizzati, come

indicato negli articoli precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di apposite credenziali personali di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per almeno sei mesi.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA

Art. 10 - Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso il termine di conservazione stabilito non può superare i sette giorni. Tale termine può essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia o, qualora le immagini siano state estrapolate per l'avvio di un procedimento amministrativo, il termine viene ridefinito in base a quanto stabilito dalla legge per i procedimenti stessi;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 2, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente Regolamento.
4. I monitor di visione delle immagini di videosorveglianza saranno collocati in modo da non permettere la visione delle immagini a persone diverse da quelle più sotto indicate. L'accesso alle immagini da parte del delegato e degli autorizzati al trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso saranno ignorati.

L'accesso al computer e alle immagini è consentito solo:

1. Al Sindaco, al delegato e agli autorizzati al trattamento;
2. Alle autorità giudiziarie e di polizia;
3. Alla ditta installatrice e a quella incaricata della manutenzione, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni.

Art. 11 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini devono essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso il periodo di tempo di cui all'articolo precedente.
2. I dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità dichiarate. Il sistema informativo non può utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate.
3. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ai sensi dell'art. 32 GDPR.
4. Ai sensi dell'art. 35 GDPR, il Comune di Casale Corte Cerro svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Casale Corte Cerro si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Casale Corte Cerro – Area video sorvegliata" e quanto altro richiesto dalla normativa.
2. Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 GDPR, è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del delegato, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta riscontro all'esercizio di uno dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR.
2. I dati registrati non sono accessibili, di norma, a privati cittadini. Gli unici casi in cui è consentito l'accesso al privato cittadino, rivolgendosi alla Polizia Locale, sono relativi a:

- esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR. Tale accesso è consentito al solo soggetto interessato (o suo delegato) e può riguardare le sole immagini e dati a lui riferiti. Tramite l'esercizio di questo diritto non è consentito accedere ai dati personali di terzi.
- richieste di accesso ai sensi della Legge 241/1990 relativamente a documentazione amministrativa comprensiva delle immagini di videosorveglianza utilizzate per la redazione della stessa (es. Relazione di servizio a seguito di incidente stradale o danneggiamento).

La richiesta di accesso del privato cittadino deve pervenire nel più breve tempo possibile in quanto trascorsi sette giorni dall'evento le immagini si cancellano in automatico. Inoltre, la richiesta deve riportare indicazioni precise circa la collocazione temporale dell'evento per il quale si richiedono le immagini con un'approssimazione non superiore alle 12 ore.

3. Quando la richiesta di accesso alle immagini possa ledere la riservatezza ed i diritti e le libertà di altri soggetti, il Comune può negare l'accesso effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti se, nei casi previsti dal comma 3, non fosse possibile utilizzare tecniche che consentano la non identificazione di soggetti terzi, ad esempio, mediante la modifica delle immagini con funzione di mascheramento (masking) o di annebbiamento (scrambling).

Art. 14 – Diritto di accesso alle immagini

1. L'interessato ha diritto ad accedere alle immagini che lo riguardano personalmente, presentando apposita domanda (mediante modulo pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Casale Corte Cerro) alla Polizia Municipale;
2. La domanda deve indicare a quale impianto (videocamera) di sorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui è stata effettuata la ripresa;
3. Alla domanda occorre allegare una copia del documento d'identità ed una fotografia atta a riconoscere l'interessato nelle immagini riprese; per consentirne l'esatto riconoscimento dovranno essere forniti ulteriori elementi quali:
 - l'abbigliamento indossato ed accessori;
 - altri elementi quali comportamento e/o presenza di altre persone;
4. Nel caso tali indicazioni manchino o siano insufficienti a consentire il riconoscimento, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Verrà redatto un verbale dell'avvenuta visione dopodiché il supporto verrà immediatamente distrutto; il richiedente potrà ottenere copia delle immagini solo se è l'unico soggetto ripreso o se è possibile mascherare altre persone inquadrate.

CAPO IV MODIFICHE

Art. 15 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di

aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.